

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Il Direttore

Roma, 12 febbraio 2013

Prot. n. 211/D

Alla cortese attenzione de
i Comitati di Redazione

e p.c.

alle Associazioni Regionali di Stampa

Loro indirizzi

Si allega copia del verbale di accordo sottoscritto da questa Federazione e dalla Fieg in relazione alla possibilità, prevista dalla legge 134 del 2012, di ridurre gli intervalli temporali dei contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto, nei casi individuati dalla contrattazione collettiva.

Fieg e Fnsi hanno convenuto che l'intervallo tra un contratto a termine e l'altro possa essere ridotto a 20 giorni, quando il precedente contratto sia stato di durata non superiore a 6 mesi, ovvero a 30 giorni, quando il precedente contratto abbia avuto una durata superiore a 6 mesi.

La riduzione dei tempi di intervallo fra un contratto a termine e un altro, rispetto a quelli più ampi previsti dalla legge, potrà essere utilizzata esclusivamente: nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative, per la sostituzione di giornalisti assenti, per fronteggiare situazioni imprevedibili e nei casi in cui esistano a livello aziendale accordi finalizzati a individuare percorsi di stabilizzazione dei contratti a termine.

Si invitano i Comitati di Redazione a vigilare sulla corretta applicazione delle norme concordate.

Con cordialità.

Giancarlo Tartaglia



VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE GIORNALISTICO

Il giorno 5 febbraio 2013

La Federazione Italiana Editori Giornali

e la

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Premesso

- che la legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) all'art. 1, comma 9, lettera g), ha elevato gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed il successivo stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
- che la successiva legge n. 134/2012 (Decreto Sviluppo) all'art. 46 bis, comma 1 – lettera a), ha introdotto la possibilità di ridurre tali intervalli temporali nei casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'esigenza del settore di preservare la professionalità e l'occupabilità dei giornalisti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, lett. A) del CNLG.

Convengono quanto segue:

l'intervallo temporale tra due successivi contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001 così come modificato ed integrato dalle leggi sopra citate, è fissato in 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero in 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi per le assunzioni a termine disposte per le seguenti ipotesi:

- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali;
- per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali);
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali;

I medesimi intervalli di tempo si applicano nel caso di contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito di intese di livello aziendale finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.

Le parti stabiliscono, inoltre, di incontrarsi qualora dopo la sottoscrizione del presente accordo intervengano modifiche legislative della disciplina degli intervalli convenuti.

FIEG


FNSI
